

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE PER IL LAVORO 26 aprile 2016, n. 149

**Modalità di attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI. Disposizioni attuative della Misura 5 relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani, approvate con D.D. dell'Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 n. 178/2016, rettificata con successiva D.D. n. 233/2016.**

### **Il Dirigente della Sezione**

**VISTI** gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

**VISTE** le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31.07.1998;

**VISTO** l'Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l'approvazione delle "Linee guida in materia di tirocini" che detta disposizioni in merito al tirocinio;

**VISTI** la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro" ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 - "Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro";

**VISTO** l'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

### **DATO ATTO CHE:**

- il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 "Governance gestionale" prevede che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che individua le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G./2014 del 04.04.2014, con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, attribuisce alla Regione Puglia risorse complessive pari ad € 120.454.459,00;
- la Regione Puglia viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PON - YEI ai sensi dell'art. 123, co. 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, pertanto, le sono delegate tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento.

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 20.05.2014 è stato rettificato lo schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI;
- la Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia è stata sottoscritta dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – DG Politiche Attive e Passive del Lavoro in data 09.06.2014;
- il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia, per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04.06.2014 e modificato con successive determinazioni dirigenziali n. 200 del 07.08.2014, n. 126 del 15.05.2015 e con D.G.R. del 17.12.2015, n. 2274;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04.06.2014 demanda al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE l’introduzione di eventuali modifiche al Piano di attuazione regionale, ivi compreso lo spostamento del budget tra le diverse misure, che si rendessero necessarie ai fini della migliore attuazione del Piano stesso, conformemente a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 2.10.2014, pubblicata sul BURP n. 138 suppl. del 2.10. 2014, e s.m.i. , si è proceduto ad approvare l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE del 23.12.2014, n. 598, pubblicata nel BURP n. 177 del 31.12.2014, avente ad oggetto: “DGR n. 11 del 01/08/2014 Disposizioni organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI. Approvazione elenco”, sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso ed entro il termine di scadenza, così come esplicitate negli allegati A, B e C parti integranti e sostanziali dello stesso atto dirigenziale.
- Con Determinazione dirigenziale dell’Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 del 24 febbraio 2015, n. 13, pubblicata sul BUR Puglia n. 30 del 26.02.2015, è stato approvato lo schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso Multimisura per l’attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI.
- Con Determinazione dirigenziale dell’Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 del 27.02.2015, n. 27 si è disposta l’integrazione dell’elenco di cui all’Allegato C della citata Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE del 23.12.2014, n. 598, con le risultanze dell’istruttoria condotta dall’apposito nucleo di valutazione a seguito delle Istanze di riesame pervenute dai soggetti dichiarati non ammissibili dalla medesima Determina del 23.12.2014, n. 598.

- Con Determinazione dirigenziale dell'Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 del 5.03.2015, n. 29 sono stati prorogati i termini di adempimento degli obblighi previsti dalla determinazione dirigenziale n. 13 del 24.02.2015 per i soli soggetti di cui all'Integrazione dell'elenco contenuto nell'Allegato C della determinazione dirigenziale n. 598 del 23.12.2014.
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1527 del 31.07.2015, è stato approvato lo schema di "Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani" e, successivamente, sono state sottoscritte le convenzioni con le singole amministrazioni provinciali e la città metropolitana;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con nota prot. 0002670 del 24 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro e P.S. ha comunicato agli Organismi Intermedi l'adozione di nuove disposizioni relative alla II fase della Garanzia Giovani, individuando il 1 marzo 2016 quale data di avvio della nuova fase e invitando, contestualmente, le Regioni O.I. del PON IOG a rendere coerenti con le nuove disposizioni tutti gli atti di propria competenza;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 del 1 marzo 2016, n. 178 avente ad oggetto "Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI – D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014", si è provveduto ad uniformare alle indicazioni ministeriali le previsioni regionali relative alla Misura 1.C e alla Misura 5 del PAR Puglia Garanzia Giovani;
- in particolare, con riferimento alla Misura 5 – Tirocini extra curriculari, è stato disposto quanto segue: *"per i tirocini attivati a far data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l'indennità di partecipazione, prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450, sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300, e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150; l'ammontare complessivo corrisposto a titolo di indennità di partecipazione in favore del tirocinante a valere sulle risorse del PAR Puglia Garanzia Giovani non potrà essere comunque superiore ad € 1.800,00 per i percorsi che abbiano la durata massima di sei mesi; tale importo è elevato a € 3.600,00 nel caso in cui si tratti di tirocini della durata massima di dodici mesi, in quanto rivolti a soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999, a soggetti socialmente svantaggiati ai sensi della legge 381/1991, o ad immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale."*;
- con successiva Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 del 16 marzo 2016, sono stati rettificati i termini di applicazione delle modifiche al "Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI – D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014", come disposte dalla precedente D.D. n. 178/2013";
- e, precisamente, sempre in relazione alla Misura 5, è stato disposto quanto segue: *"per i tirocini le cui convenzioni, redatte nel rispetto delle modalità prescritte, siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l'indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450, sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300, e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150; l'ammontare complessivo corrisposto a titolo di indennità di partecipazione in favore del tirocinante a valere sulle risorse del PAR Puglia Garanzia Giovani non potrà essere comunque superiore ad € 1.800,00 per i percorsi che abbiano la durata massima di sei mesi; tale importo è elevato a € 3.600,00 nel caso in cui si tratti di tirocini della durata massima di dodici mesi, in quanto rivolti a soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999, a*

*soggetti socialmente svantaggiati ai sensi della legge 381/1991, o ad immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.”;*

- in conformità con quanto disposto dalla citata A.D. n. 233/2013, con Determina Dirigenziale del Dirigente della Sezione Politiche per il lavoro n. 109 del 24.03.2016 è stato modificato il format di convenzione di tirocini, prevedendo, in relazione ai percorsi che ricadono nella c.d. Fase II del Programma in oggetto, l'obbligo del soggetto ospitante di erogare la quota mensile di indennità di tirocinio nella misura minima di € 150,00 (euro centocinquanta/00).

Tanto premesso e considerato, si rende necessario integrare le modalità di rendicontazione delle attività formative ai fini dell'erogazione della indennità di partecipazione in favore dei tirocinanti, già definite all'interno dell'Avviso Multimisura e dell'Atto Unilaterale d'obbligo, nonché delle Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego, nei termini che seguono:

- il soggetto ospitante eroga la quota mensile a proprio carico (stabilita nella misura minima di € 150,00) esclusivamente a mezzo bonifico;
- il soggetto promotore produce, in sede di rendicontazione bimestrale delle attività formative, unitamente alla istanza di erogazione della quota di indennità di partecipazione a valere sul PAR Puglia, copia dei bonifici eseguiti dal soggetto ospitante, corredati del relativo codice di riferimento dell'operazione (CRO);
- la mancata produzione della prova dell'avvenuto pagamento della quota a carico del soggetto ospitante nelle modalità innanzi descritte comporta l'interdizione per lo stesso dall'attivazione di ulteriori tirocini cofinanziati all'interno del Programma Garanzia Giovani per tutto il periodo che segue fino alla data del 30.06.2017 (termine ultimo per lo svolgimento dei percorsi previsto dall'Atto Unilaterale d'Obbligo).

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, co. 1, L.R. n. 7/1997

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di integrare le modalità di rendicontazione delle attività formative ai fini dell'erogazione della indennità di partecipazione in favore dei tirocinanti, già definite all'interno dell'Avviso Multimisura e dell'Atto Unilaterale d'obbligo, nonché delle Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego, nei termini che seguono:

- il soggetto ospitante eroga la quota mensile a proprio carico (stabilita nella misura minima di € 150,00) esclusivamente a mezzo bonifico;

- il soggetto promotore produce, in sede di rendicontazione bimestrale delle attività formative, unitamente alla istanza di erogazione della quota di indennità di partecipazione a valere sul PAR Puglia, copia dei bonifici eseguiti dal soggetto ospitante, corredati del relativo codice di riferimento dell'operazione (CRO);
- la mancata produzione della prova dell'avvenuto pagamento della quota a carico del soggetto ospitante nelle modalità innanzi descritte comporta l'interdizione per lo stesso dall'attivazione di ulteriori tirocini cofinanziati all'interno del Programma Garanzia Giovani per tutto il periodo che segue fino alla data del 30.06.2017 (termine ultimo per lo svolgimento dei percorsi previsto dall'Atto Unilaterale d'Obbligo).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato (per estratto) all'albo della Sezione Politiche per il lavoro;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), nella Sezione "Amministrazione trasparente";
- d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore alla Formazione e Lavoro;
- e) sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica attraverso posta elettronica certificata (pec);
- f) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 8 pagine in originale.

Il Dirigente della Sezione Politiche per il lavoro  
Dott.ssa Luisa Anna FIORE